

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 8 MARZO 1968

(177<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632) (D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, *relatore* . . . Pag. 3302, 3303, 3304  
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 3303, 3304  
CUZARI . . . . . 3304  
FORTUNATI . . . . . 3303  
TRABUCCHI . . . . . 3303, 3304

« Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti realizzati sui mutui edilizi » (2817) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . . 3307, 3308  
ARTOM . . . . . 3308  
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 3308  
CENINI, *relatore* . . . . . 3307, 3308  
TRABUCCHI . . . . . 3308

« Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (2822) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3298, 3301, 3302, 3309  
3314, 3316, 3318, 3319  
ARTOM . . . . . 3313  
BONACINA . . . . . 3301, 3310  
BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 3316, 3318  
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 3313, 3315  
DE LUCA . . . . . 3313, 3316, 3317, 3318  
FORTUNATI . . . . . 3301, 3302, 3311, 3319  
SALARI . . . . . 3302, 3314  
TRABUCCHI . . . . . 3302, 3313

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2830) (D'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 3309  
PECORARO, *relatore* . . . . . 3309

« Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 » (2872) (Approvato dalla

*Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):*

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3304, 3307, 3320, 3323
ARTOM . . . . .	3304
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	3306, 3307, 3323
FORTUNATI . . . . .	3305, 3306, 3320, 3321, 3322
MALFATTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	3321, 3322, 3323
STEFANELLI . . . . .	3306
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	3304, 3305, 3306, 3320, 3321, 3322, 3323
ZANNINI . . . . .	3305

« Cessione in favore del comune di Lecco, dell'edificio demaniale sito in piazza XX Settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari » (2873) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 3319

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Artom, Bonacina, Cenini, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pelleggrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Conti e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zonca, Pelizzo e Albarello.*

*È presente anche il senatore Zannini per comunicare il parere della 9ª Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo), ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del Regolamento.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi, per il tesoro Braccesi, per i lavori pubblici de' Cocci, per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.*

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (2822) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

La relazione governativa che accompagna il provvedimento ammette, sia pure con frasi caute, che alcune procedure nel campo della realizzazione di una organica rete stradale previste dalla legge base 24 luglio 1961, n. 729, non riescono a svolgersi con la tempestività necessaria al raggiungimento degli scopi stabiliti.

La legge del 1961, seguita da una serie di provvedimenti che l'hanno modificata nell'intento di renderne più agile l'applicazione, disponeva la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sugli impegni fidejussori assunti da regioni, province e comuni per garantire i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni — concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade — a prevalente capitale pubblico e di cui fossero partecipanti. La garanzia statale — sussidiaria delle fidejussioni principali assunte coi mezzi dei quali dispongono gli enti locali — era accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, fino all'intero costo complessivo delle opere.

Senonchè — e a questo punto la relazione governativa comincia ad entrare nel campo delle confessioni —, in considerazione del notevole (leggasi: eccessivo) tempo occorrente per l'assunzione degli impegni fidejussori da parte degli indicati enti locali (se l'impegno che l'ente locale intende assumere supera una certa cifra, occorre non soltanto

l'approvazione degli organi di vigilanza locali, ma anche quella della Commissione centrale per la finanza locale, la quale, ovviamente, esige di valutare le effettive necessità e tiene conto degli impegni eventualmente già assunti), per i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi e società per azioni, con l'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 15 maggio 1965, n. 431, fu disposto che, in pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione degli impegni fidejussori, possa essere accordata la garanzia non più sussidiaria, ma solidale dello Stato, per far sì che gli enti mutuanti o emittenti di obbligazioni siano coperti totalmente del rischio contemplato dalle leggi che regolano il credito. Reputo superfluo illustrare ai colleghi la differenza che passa tra garanzia sussidiaria e garanzia solidale. Mi limito a sottolineare che quando vi sono dei garanti in solido, il creditore sceglie la più apprezzabile delle garanzie; nel caso specifico, è evidente che, intervenendo la garanzia solidale dello Stato, i possibili creditori manifestano senz'altro la loro preferenza verso il garante di tutte le cose pubbliche, ossia lo Stato stesso.

Finora, peraltro, le cose non sono andate bene. Ciò appare dalla relazione, se la si legge non solo nelle righe stampate, ma anche da quanto traspare dalle stesse. Dice, la relazione governativa, che la concreta applicazione, in questi anni, delle norme di legge ricordate ha messo in evidenza la complessità e la lunghezza dell'*iter* procedurale per il perfezionamento delle garanzie (sia statali che degli enti locali partecipanti) sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dai consorzi e dalle società concessionarie di autostrade. La prima delle difficoltà deriva dal fatto che, dopo 60 giorni dalla data di scadenza, le rate di rimborso dei prestiti si intendono cadute in insolvenza, cosicché si apre la possibilità di adire la via obbligata dei garanti in solido. Situazione precaria, dato che — sottolinea la relazione governativa — deve aggiungersi anche il tempo necessario per il materiale pagamento da parte dello Stato. Veramente dobbiamo dire che l'eufemismo è molto gentile: siccome non esiste un capitolo nel bilancio dello Stato

che consenta di fronteggiare questi rischi, che cosa si deve intendere per il « tempo necessario per il materiale pagamento da parte dello Stato »? Che l'Amministrazione pubblica si renda proponente di un apposito disegno di legge, che il disegno di legge ottenga l'approvazione del Parlamento e diventi legge, che soltanto dopo tali adempimenti, iniziando il provvedimento la sua efficacia in forza della quale il nuovo capitolo viene iscritto nel bilancio si può sperare di ritirare i soldi.

Nel dubbio che il legislatore non capisca, il Governo proponente aggiunge che questo tempo necessario per il pagamento da parte dello Stato può creare una delicata situazione di equilibrio finanziario per gli istituti di credito che hanno finanziato, talora per importi cospicui, le società autostradali, qualora queste, sia pure temporaneamente, diventassero simultaneamente insolventi dei propri obblighi e la stessa situazione si verificasse per gli enti locali fidejussori degli impegni stessi. Ciò — ripeto — in quanto le società autostradali possono presentarsi simultaneamente insolventi: la qual cosa costituisce una vera confessione della scarsa agilità dello Stato in materia. Pongo l'accento su questa realtà, perchè ci si renda conto che noi variamo una serie di leggi, le quali sono dei poveri figli che vanno in un mondo amministrativo, e vi si perdono in tutti i suoi meandri, e non riescono a giustificare la ragione per la quale sono venuti al mondo.

La relazione governativa aggiunge, poi, che, per i lavori di costruzione avviati dalle società concessionarie di autostrade, è previsto un investimento globale di 900 miliardi, dei quali 600 sono ancora in attesa di finanziamento.

Giunto a questo punto ritengo di non dovermi dilungare ulteriormente a dimostrare (darò poi qualche chiarimento sul funzionamento del disegno di legge in discussione) come, con parole molto moderate ma che vanno opportunamente interpretate, la pubblica Amministrazione venga in pratica a dirci che tutto il sistema finora escogitato serve, sì, al raggiungimento dei fini prefissati, ma che il programma di costruzione delle autostrade non può essere attuato nel

tempo previsto sia dalla legge *ad hoc* sia da quella più generale della programmazione economica nazionale.

Premesso ciò, passiamo ad esaminare che cosa dispone il provvedimento di cui ci stiamo occupando. Anzitutto si stabilisce un principio del quale ci eravamo dimenticati, perchè finora avevamo detto sì che lo Stato era garante solidale, ma non avevamo precisato che si surrogava nei confronti dei debitori e degli altri garanti. Qualcuno sostiene che ciò vale comunque, trattandosi di un principio generale. Però, di fronte al fatto che i principi generali possono anche non essere ricordati e che la Corte dei conti, nella sua discrezionalità, può anche manifestare delle incertezze, nel disegno di legge in esame si afferma apertamente che lo Stato, quando opera attraverso la garanzia che ha accordato, subentra in tutti i diritti (appunto perchè ha apposto la sua garanzia su tutto) che potevano essere oggetto di garanzia a favore degli altri garanti, ai quali succede. Queste norme sono contenute nei primi 3 articoli, ai quali, rispetto al testo governativo, la Camera dei deputati ha apportato talune modifiche. Per esempio, all'articolo 1, in riferimento all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, si è sostituito il testo del quarto comma di detto articolo quale risulta modificato, non soltanto dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ma anche dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464; la modifica, peraltro, è evidentemente, di carattere del tutto formale: al secondo comma, o meglio al comma vero e proprio, dato che il primo non è che un richiamo alle ragioni di questa modifica, il disegno di legge governativo così recitava: « I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ». Nel testo pervenuto al Senato, sem-

pre all'articolo 1, si contemplanò non solo i Consorzi o le Società per azioni, ma anche gli Enti locali o Consorzi di enti locali « per la costruzione di raccordi con la rete autostradale ».

Non ho bisogno di ricordare qui che questi raccordi, che sono indispensabili affinché la rete autostradale abbia i necessari « polmoni » di immissione e di uscita, molte volte sono di imponenza tale che richiedono somme ingenti. Ho avuto modo di vedere che per taluni di questi raccordi « l'unità miliardo » diventa un'unità piuttosto familiare.

Anche l'articolo 2 del testo del Governo è stato emendato dalla Camera dei deputati. A detto articolo, infatti, è stato premesso un paragrafo del seguente tenore: « Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dallo articolo 1 della legge 4 novembre 1963, numero 1464, è sostituito dai seguenti: ». Si tratta anche qui di un miglioramento tecnico.

Proseguendo nell'esame molto sommario degli articoli del disegno di legge, richiamo l'attenzione della Commissione su quanto dispone l'articolo 3, il quale, di aspetto più ermetico, ha unicamente questo valore: stabilisce l'obbligo degli enti concessionari debitori di affidare i propri servizi di tesoreria a una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 e successive modificazioni e di inserire, nelle relative convenzioni, una clausola particolare di garanzia per il Tesoro.

L'articolo 5 dispone la concessione di agevolazioni fiscali per le obbligazioni emesse e le operazioni di mutuo. Qui manifestamente noi dimentichiamo tutti i buoni propositi di questi cinque anni di attività, per quanto riguarda le esenzioni tributarie.

L'articolo 6 è veramente innovativo perchè istituisce un Fondo centrale di garanzia per ovviare all'inconveniente che ogni qualvolta lo Stato deve intervenire, occorre presentare un disegno di legge per stanziare i fondi. L'articolo 6 istituisce un Fondo centrale di garanzia, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, al quale verrebbero imputati, previa autorizzazione del Tesoro,

gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale. Si tratta di 20 miliardi di lire che vengono stanziati in cinque anni (articolo 8), in ragione di 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971. Non posso sottacere che questo Fondo iniziale di 20 miliardi è molto modesto; però devo riconoscere che qui viene affermato il principio di un Fondo che può operare autonomamente.

L'articolo 7 stabilisce che le norme relative all'organizzazione dei servizi e al funzionamento del fondo ricordato saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 8 regola le dotazioni del Fondo, l'articolo 9 stabilisce l'esenzione da ogni tassa e imposta, presente e futura, delle documentazioni, di tutti gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia.

L'articolo 10 riguarda la dotazione del fondo.

Detto questo, io concludo pregando i colleghi di voler dare il loro assenso al disegno di legge, facendo presente che dalla sua approvazione può derivare o meno la possibilità di realizzare lavori autostradali che sono attesi non solo dal Governo, ma dall'intero Paese.

**BONACINA.** Io chiedo scusa per la mia negligenza, poichè non ho, con la dovuta tempestività, approfondito questo disegno di legge, come purtroppo non ho fatto in modo che non mi sfuggissero i due disegni di legge che fanno parte del trittico approvato dalla Commissione lavori pubblici del Senato in questi giorni. Si tratta di provvedimenti assai rilevanti; direi di più, sono provvedimenti, a mio avviso, gravi.

In queste condizioni, signor Presidente, io, con riserva di motivarla, qualora la mia proposta fosse accettata, vorrei sottoporre alla Commissione un'esigenza pratica: avere, cioè, a disposizione, almeno un'ora di tempo per approfondire la questione, o, se possibile, rinviare la discussione del disegno di legge al pomeriggio, anche perchè io credo che prima che la Commissione finanze e tesoro si pronunci su questo disegno di legge

— che probabilmente dei tre è il meno importante — noi dovremmo avere qui la presenza non solo del Ministro del tesoro ma anche di quello dei lavori pubblici, poichè vogliamo conoscere la situazione finanziaria delle società concessionarie, quali solo le prospettive; vogliamo sapere se per le autostrade non sia finita come per le ferrovie: che a un certo momento lo Stato, a piè di lista, comincia a pagare gli effetti di tutti gli errori delle previsioni iniziali.

Questa è la proposta che io mi permetto avanzare, che non è affatto ostruzionistica, perchè muove da un senso di responsabilità nei confronti di un problema sul quale anche il Presidente ha manifestato la sua perplessità.

**PRESIDENTE, relatore.** ... concludendo, però, per l'approvazione.

**BONACINA.** Anch'io dovrò concludere per l'approvazione, ma vorrei che il Governo ci desse tutti gli elementi necessari a chiarire la questione.

**PRESIDENTE, relatore.** Siccome la proposta ha carattere pregiudiziale nella sostanza, io vorrei che la Commissione esprimesse il suo avviso, al quale naturalmente non avrò alcuna difficoltà di adeguarmi.

**FORTUNATI.** Non si tratta solo di una proposta di carattere pregiudiziale: io vorrei che il Ministro del tesoro ci dicesse in base a quali criteri politici ed economici le obbligazioni per la costruzione delle autostrade sono praticamente equiparate ai buoni del Tesoro; perchè, a quanto ne so io, soltanto i prestiti dello Stato sono stati dichiarati esenti fiscalmente anche per il futuro, a parte il fatto che questa dichiarazione non capisco che valore possa avere.

Seconda questione. Vorrei che il Governo ci dicesse se ritenga logico, nel momento in cui parliamo di unità politico-economica del bilancio, nel momento stesso in cui ci preoccupiamo che alcuni Enti alleghino al bilancio dello Stato i risultati della gestione, che si istituisca addirittura un Fondo speciale di garanzia per la costruzione delle autostra-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

177ª SEDUTA (8 marzo 1968)

de, nei cui confronti non si stabilisce alcun legame nè col bilancio dello Stato nè col Parlamento, per il relativo controllo ed esame.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro presenta un elenco allegato nel quale sono indicate le varie obbligazioni e garanzie.

**F O R T U N A T I**. Non parlo di questo, dico che noi andiamo ad istituire un Fondo, ossia una personalità giuridica, senza che vi sia un aggancio politico-economico con la spesa pubblica nel suo complesso. Con quale strumento giuridico-costituzionale, allora, il Parlamento procede alla costituzione del Fondo? Con nessuno. Si tratta veramente di una strana personalità giuridica, dato che il Fondo è autonomo, ma, nello stesso tempo, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro; una personalità giuridica, dunque, di tipo particolare, nient'altro che un espediente giuridico per compiere certe operazioni: diciamo le cose con franchezza. A me invece pare indispensabile stabilire un aggancio tra la gestione del Fondo e quella generale della spesa pubblica.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Vorrei pregare i colleghi di non entrare ancora nel merito del provvedimento. Occorre, infatti, adottare preliminarmente una decisione sulla richiesta di sospensiva del senatore Bonacina.

**S A L A R I**. Aderisco pienamente alla richiesta del collega Bonacina, anche perchè, avendo partecipato alla riunione della Commissione lavori pubblici di mercoledì scorso e avendo assistito all'approvazione degli altri due disegni di legge a questo collegati, mi posso rendere maggiormente conto della importanza del provvedimento intorno al quale stiamo discutendo e della sua connessione con gli altri due, peraltro oramai divenuti legge.

**T R A B U C C H I**. Anch'io aderisco alla richiesta del senatore Bonacina.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è sospesa fino alle 11,30.  
(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri:**  
**« Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi e Zanibelli: « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui sono ancora io stesso il relatore e di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di sposte dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è prorogato sino al trentesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande, di cui al comma precedente, già presentate dagli interessati e non accolte per decorrenza dei termini, sono ammesse ed esaminate d'ufficio senza alcun gravame.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In forza dell'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1141, fu sta-

bilito che ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed artigiani danneggiati dalle alluvioni fosse erogata una anticipazione di 90.000 lire a parziale ristoro dei danni patiti e fu stabilito un termine tassativo di 60 giorni per la presentazione delle domande.

Peraltro era stata anche disposta una sospensione generale di 90 giorni nella decorrenza di tutti i termini previsti dalle leggi, in considerazione della eccezionalità degli eventi calamitosi e per consentire ai danneggiati di prendere visione dei danni subiti.

La disparità tra i due termini — 90 giorni di sospensione nella decorrenza dei termini previsti dalle varie leggi e solo 60 per la presentazione delle domande di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1141 — ha di fatto determinato l'impossibilità, per moltissimi coltivatori diretti, mezzadri, coloni e artigiani danneggiati dalle alluvioni del 1966, di usufruire della anticipazione di 90.000 lire a parziale ristoro dei danni patiti.

Pertanto, con il disegno di legge in esame si dispone che anche ai fini della legge 23 dicembre 1966, n. 1141 il termine per la presentazione delle domande sia di 90 e non solo di 60 giorni.

Evidentemente, ci devono essere numerose domande che non hanno potuto essere prese in esame in quanto pervenute dopo il 60° giorno ma prima del 90° giorno dalla entrata in vigore delle disposizioni a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed artigiani danneggiati dalle gravi alluvioni del 1966, ed il legislatore — a mio giudizio giustamente — deve farsi carico delle conseguenze dell'aver in generale stabilito una sospensione di 90 giorni nella decorrenza dei termini previsti dalle leggi e un arco di soli 60 giorni per la presentazione di domande relative ad eventi identici.

**BRACCESI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve manifestare delle perplessità sul disegno di legge in discussione, in quanto gli uffici del Ministero dell'agricoltura si trovano nella condizione di non poter accertare oggi ciò che non fu accertato al momento del verificarsi dello evento calamitoso.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Onorevole Sottosegretario Braccesi, alla cui diligenza rendiamo omaggio, ci consenta di credere anche alla unità della espressione del Governo. Alla Camera dei deputati il Governo era regolarmente rappresentato e non ha ritenuto di far presenti le eccezioni che ella oggi avanza: ne fa fede il verbale. Dobbiamo, dunque, ritenere che in quella sede il Governo ha espresso una volontà e che le perplessità di oggi siano in funzione di un ripensamento e non una manifestazione di nuova volontà che altrimenti sarebbe contraddittoria? Ad ogni modo il Governo ha esposto le sue perplessità e la Commissione, nel decidere, ne terrà il dovuto conto.

**FORTUNATI**. Il problema sta anche nel fatto che tra i due rami del Parlamento si adottano differenze di procedura: alla Camera dei deputati il disegno di legge fu discusso e approvato dalla Commissione agricoltura e foreste, la quale, evidentemente, non poteva entrare nel merito finanziario dei problemi sollevati dal Sottosegretario Braccesi.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Comunque, nel quadro delle deformazioni che ogni tanto si verificano, dobbiamo riconoscere che il Senato ha giustamente assegnato alla nostra Commissione l'esame di questo provvedimento.

**TRABUCCI**. Dichiaro che non darò il mio voto favorevole al disegno di legge se prima non avrò saputo quanti fondi siano ancora disponibili per far fronte alla richiesta della erogazione delle 90.000 lire, che oramai sarà avanzata da tutti. Se non facciamo prima dei calcoli precisi, infatti, rischiamo di creare delle logiche aspettative che poi non potranno essere soddisfatte.

**FORTUNATI**. In effetti nel disegno di legge si parla di proroga del termine della presentazione delle domande addirittura sino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore di questa eventuale nuova legge.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Dalla relazione governativa sembrava che la proroga dovesse intendersi di ulteriori 30 giorni da sommarsi ai 60 a suo tempo concessi. Sia allora il Governo a proporci una soluzione pratica.

**BRACCESI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Appunto perchè il termine della presentazione delle domande verrebbe prorogato fino al trentesimo giorno a partire dalla entrata in vigore della nuova legge, il Governo mantiene ferme le sue perplessità, sottolinea l'impossibilità di accertare oggi ciò che non lo è stato un anno fa e chiede un breve rinvio della discussione.

**TRABUCCHI**. Io domando al Governo qual'è l'ammontare dei fondi sul capitolo, perchè questa è una cosa « aerea » e sulle cose aeree non possiamo ancora continuare a votare.

**CUZARI**. Sarebbe auspicabile che il Governo sciogliesse la sua riserva oggi stesso, diversamente saremo nell'impossibilità di approvare il disegno di legge.

**BRACCESI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Farò del mio meglio.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Non facendosi altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è pertanto temporaneamente rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 » (2872) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**TRABUCCHI**, *relatore*. Con la legge n. 1470 del 18 dicembre 1961 sono stati stanziati dei fondi per lire 5.000.000.000 da dare all'Istituto mobiliare italiano per le operazioni di finanziamento in favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenere, sui fondi appositi dell'IMI o di altre banche, le somme necessarie per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione e trasformazione che si rendono necessari in vista delle nuove convenzioni internazionali eccetera; cioè sono stati stanziati lire 5.000.000.000 per quelle imprese alle quali l'Istituto mobiliare italiano, per conto suo, non avrebbe accordato finanziamenti perchè non c'erano sufficienti garanzie o esisteva una situazione un po' pesante, o perchè non erano ancora funzionanti, o, infine, perchè era necessario fare trasformazioni o riconversioni in vista della concorrenza internazionale.

A questo Fondo, che ha dovuto affrontare notevoli esborsi, si aggiungono altri 10 miliardi di lire, perchè, evidentemente, è stato necessario provvedere alle domande di finanziamento, che sono molte.

Il secondo comma dell'articolo 1 è di colore abbastanza oscuro: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo ». Praticamente vuol dire che il Ministro dell'industria può pattuire alcune clausole in modo che ci sia una regola, un programma nelle erogazioni.

**ARTOM**. Il Ministro del tesoro dà 10 miliardi. Naturalmente nel dare queste somme, a mano a mano, stabilisce le convenzioni aggiuntive.

**TRABUCCHI**, *relatore*. Non ho dati precisi al riguardo, ma le convenzioni aggiuntive saranno dirette a stabilire gli interessi, oppure le modalità delle garanzie.

Quello che mi pare più interessante è l'articolo 2, che si rifà al decreto-legge 14 gen-



naio 1965 con cui è stato costituito, presso lo stesso Istituto mobiliare italiano, il Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

Questo Fondo ha avuto impegnati 25 miliardi a carico dello Stato, in più è stato attribuito al Fondo anche l'apporto netto sulle obbligazioni di 75 miliardi di lire che l'Istituto è stato autorizzato ad emettere (e che ritengo abbia emesso), ma che non era calcolato sul finanziamento, bensì sulla Cassa depositi e prestiti, sull'INPS o su altri enti assicurativi finanziari; cioè, praticamente, era un finanziamento indiretto, che si faceva mediante l'emissione di obbligazioni che erano fuori mercato.

Questo fondo che era allora costituito doveva servire per il credito alle industrie manifatturiere. Adesso tutto quello che c'è su questo Fondo, viene passato all'IMI, e l'IMI assume le attività e le passività del Fondo; e questo, come dice l'articolo 2, « con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi ».

Quindi il Fondo aveva 75 miliardi di lire di obbligazioni, più 25 miliardi concessi dallo Stato, in totale 100 miliardi di lire. L'IMI ha incassato i 100 miliardi e deve provvedere alle passività, cioè a restituire i 75 miliardi. Se l'IMI avesse fatto delle operazioni normali, si direbbe che noi gli facciamo un notevole regalo, perchè, sostanzialmente, regaliamo all'IMI la somma di 100 miliardi, in teoria; siccome presumibilmente quelle operazioni non erano tutte di... cristallo purissimo, naturalmente, è sperabile che ci sia una specie di equilibrio tra ciò che noi regaliamo e ciò che l'IMI assume.

È così? Spero che il Sottosegretario voglia illuminarci in materia. Dalla relazione non emerge niente, sappiamo solo che c'è lo stanziamento di questo fondo che viene costituito in seno all'IMI. È difficile che le passività siano di più, ma c'è il problema del pagamento delle obbligazioni. Indebitamente le passività se le prende l'IMI, vale a dire che le insolvenze, presso a poco, non debbano superare il 25 per cento, se questo 25 per cento va a carico dell'IMI. Questo è

quello che risulta dall'articolo 2; voglio sperare che siano però inferiori.

Dall'articolo 3 emerge che c'era un Fondo vecchio che serviva per comperare i buoni del Tesoro, e tutti sanno che il primo « buco » che si fa nella cassa è quello pericoloso: una volta fatto il primo vengono appresso tutti gli altri. Il Fondo per i buoni del Tesoro è diventato un fondo di riserva e noi diciamo nel suddetto articolo che i 10 miliardi vengono adoperati per questo scopo.

L'articolo 3 stabilisce il passaggio della suddetta somma dal Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, numero 8, al bilancio dello Stato.

Ho così concluso la mia breve esposizione. La soluzione del problema dipende ora dai chiarimenti che fornirà il rappresentante del Ministero del tesoro anche in merito al fatto se l'IMI è d'accordo o non sull'operazione.

Z A N N I N I . Comunico personalmente che la 9ª Commissione esprime a maggioranza parere favorevole sul disegno di legge. Raccomanda altresì vivamente al Governo che l'IMI cerchi di operare in maniera un po' più incisiva a favore delle medie e piccole industrie, tenendo in particolare considerazione le zone del Sud.

T R A B U C C H I , *relatore*. Ritengo che abbia già operato e continui ad operare in tal senso.

F O R T U N A T I . Ho cercato di seguire la relazione del senatore Trabucchi, ma confesso che non sono riuscito a comprendere esattamente la questione. Debbo anzitutto premettere che nello stesso giorno in cui si discute un provvedimento che prevede la istituzione di un nuovo fondo, si decide di sopprimerne un altro e contemporaneamente di ridurre di 10 miliardi la dotazione di un terzo.

L'articolo 3 del disegno di legge, infatti, in correlazione con l'articolo 4, stabilisce il prelievo di 10 miliardi di lire dal Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, da somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo

previsto all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, per la concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge (articolo 1).

L'articolo 2, invece, prevede il conferimento all'IMI del fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, « quale apporto al suo patrimonio ». La domanda che io pongo, dunque, è la seguente: che significato ha il passaggio all'Istituto mobiliare italiano di quest'ultimo Fondo, il quale, non dimentichiamolo, era un fondo di rotazione? E ancora: non implicherà tale passaggio — visto che il conferimento avviene « quale apporto al suo patrimonio » e quindi per i compiti generali di istituto dell'IMI — una trasformazione delle finalità del fondo medesimo e, di conseguenza, un ristagno nell'attività di finanziamento delle piccole e medie industrie?

**TRABUCCHI**, *relatore*. L'articolo 1 del disegno di legge conferisce 10 miliardi di lire in più all'IMI perchè l'Istituto continui le sue operazioni nei riguardi delle piccole e medie industrie.

Con l'articolo 2, invece, avviene il trasferimento all'IMI del fondo speciale costituito di 100 miliardi, 75 dei quali rappresentati da obbligazioni emesse con la garanzia dello Stato. In pratica viene detto all'Istituto mobiliare italiano: accetta i 25 miliardi che ti vengono regalati e arrangiati a pagare i restanti 75 con i soldi che riesci a ricavare dai debitori.

**FORTUNATI**. Ciò significa che il fondo di rotazione in pratica non ha ruotato. Si chiude dunque la partita e finanziamenti alle piccole e medie industrie non ce ne saranno più. È questo il significato?

**TRABUCCHI**, *relatore*. Sì.

**STEFANELLI**. Desidererei anzitutto sapere chi esercita il controllo sui fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, richiamata dall'articolo 1 del provvedimento; la risposta sarebbe interessante anche con riferimento all'articolo 8 ove è stabilito il conferimento all'IMI del fondo speciale

per il finanziamento delle medie e piccole industrie. Mi pare, infatti, che l'Istituto mobiliare italiano non sia soggetto al controllo della Corte dei conti, nè il Governo ha accettato un simile controllo. Ciò si desume dalle relazioni della Corte dei conti concernenti la gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo, ove è detto fra l'altro: « In linea generale, il rappresentante del Governo ha osservato che l'individuazione degli enti si è conformata alle proposte di una commissione di studio presieduta dal Presidente della Corte dei conti; in particolare, poi, ha fatto presente che non riteneva accettabili nè le critiche mosse all'esclusione dal controllo della Corte di vari istituti di credito, nè le proposte che a tale assoggettamento si proceda adesso ».

Premesso dunque che l'IMI non è sottoposto al controllo della Corte dei conti, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1961 da chi è controllato?

**BRACCESI**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal comitato di vigilanza, come le banche.

**STEFANELLI**. Ciò significa che oggi noi andiamo ad aumentare un fondo su cui non si riesce ad avere un controllo nè del Parlamento nè di alcun'altra autorità amministrativa, ma solo da parte del Ministero del tesoro.

Mi pare, cioè, che si sostenga, da parte del Governo, il segreto bancario, per cui si esclude il controllo della Corte dei conti. A questo punto è evidente la conclusione: andiamo ad istituire un Fondo di cui, praticamente, nè il Parlamento nè alcun'altra autorità amministrativa riescono ad avere il controllo, salvo il Ministero del tesoro.

Altra questione che pongo è quella che riguarda la possibilità di restrizione dei crediti alle industrie. Infatti, il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che l'Istituto mobiliare italiano assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi per il proseguimento dell'attività delle industrie, il mantenimento dell'occupazione nonchè di ogni altra operazione attiva e passiva del Fondo speciale

per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere. Ciò significa che in precedenza, non essendo amministrato dall'IMI, il Fondo poteva essere utilizzato con una certa larghezza di vedute nei confronti delle industrie, ma che ora l'IMI, assumendosene la responsabilità, procederà sicuramente ad una restrizione dei finanziamenti. Infatti, è agevole immaginare che l'IMI pretenderà quelle forti garanzie di cui ci siamo più volte occupati quando abbiamo trattato i problemi delle piccole aziende e della cui concessione abbiamo riconosciuto la pratica impossibilità. Perciò avremo che da ora in poi le piccole aziende resteranno tagliate fuori dai finanziamenti e dalle conseguenti agevolazioni pur previsti dalla legge.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego la Commissione di voler concedere un breve rinvio della discussione, avendo necessità di acquisire una maggiore documentazione.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è temporaneamente sospesa.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti realizzati sui mutui edilizi » (2817) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti realizzati sui mutui edilizi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma decimo, del decreto-legge 6 settembre 1965,

n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici, cooperative o singoli cittadini.

**C E N I N I**, *relatore*. Si tratta, praticamente, di estendere a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio le disposizioni del decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Tale comma stabilisce che i mutui in contanti vengano stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474 e che gli istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, delle perdite che incontrino nel relativo collocamento.

Al primitivo testo proposto dal Governo, la Camera dei deputati ha aggiunto le parole: « purchè, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici, cooperative o singoli cittadini », a proposito delle quali rilevo l'improprietà del verbo « investano ». Infatti, gli istituti di credito fondiario ed edilizio non effettuano investimenti, bensì emettono delle cartelle fondiarie allo scopo di procurarsi i capitali necessari alla concessione di mutui. Perciò, a mio avviso, sarebbe stato meglio dire « riservano », anzichè, appunto, « investano ». D'altra parte, se dovessimo modificare anche solo questa parola il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento e non farebbe più a tempo a concludere il suo *iter* legislativo. La soluzione più pratica è allora quella di un ordine del giorno, nel quale si dica che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, considerando che le operazioni di credito fondiario non possono costituire investimento, invita il Governo a dare

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)177<sup>a</sup> SEDUTA (8 marzo 1968)

le necessarie istruzioni agli istituti interessati perchè riservino almeno il 25 per cento dei mutui a favore dell'edilizia economica e popolare. Altrimenti potrebbe avvenire che gli istituti di credito fondiario ed edilizio, sapendo che non compete loro effettuare investimenti, si trovino nella incertezza se compiere operazioni di mutuo o no. Con la precisazione del Ministero gli istituti potranno agire liberamente e gli scopi del disegno di legge in discussione saranno raggiunti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Cenini per la relazione, e faccio, a proposito di quanto egli ha detto, una comunicazione. Il Ministro per i rapporti col Parlamento, che era al corrente di questa situazione, in questo momento mi fa sapere che qualora la Commissione approvasse con modifiche il testo di questo disegno di legge, e lo spedisse subito alla Camera, questa avrebbe il tempo anche di discuterlo ed approvarlo.

C E N I N I , *relatore*. A mio avviso sarebbe meglio modificarlo.

P R E S I D E N T E . ... e siccome l'emendamento è un ripiego al quale oggi ricorriamo, pregherei il senatore Cenini di sostituire nell'articolo unico, alla parola « investano », la parola « riservino ».

A R T O M . Se si debbono fare emendamenti bisogna risolvere il dubbio sollevato dal senatore Fortunati in merito al significato del 25 per cento.

P R E S I D E N T E . È una riserva a favore dell'edilizia economica e popolare. A me pare chiaro.

A R T O M . Non sono d'accordo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Alla Camera fu prospettata con qualche cifra e qualche documentazione la esiguità degli impieghi avvenuti per l'edilizia popolare e per ovviare a questo inconveniente fu fatta quell'aggiunta, alla quale il Governo fece le sue riserve.

P R E S I D E N T E . Dal momento che il disegno di legge deve tornare alla Camera possiamo aggiungere qualcosa di più, sempre però in maniera da non creare complicazioni.

T R A B U C C H I . Vorrei spezzare una lancia, che penso già sia stata spezzata, per tornare al testo governativo. Il sistema dei crediti fondiari è realizzato in un modo particolare. In teoria ogni mutuo dovrebbe essere coperto dall'emissione di un *tot* di cartelle che poi l'Istituto provvede a collocare. Naturalmente potrà essere vero che la collocazione di cartelle può essere governata dall'Istituto, ma questo non sa, il primo dell'anno, quante cartelle collocherà, e se saranno corrispondenti ai mutui che fa.

P R E S I D E N T E . Vuol presentare un emendamento?

T R A B U C C H I . Bisognerebbe tornare al testo del Governo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo già cominciato a spiegare che cosa era avvenuto alla Camera. La aggiunta del 25 per cento è stata richiesta con documentazione della scarsa disponibilità di fondi provenienti da questi mutui dati per l'edilizia popolare. Il Governo non fu d'accordo su questa aggiunta perchè non c'era modo di controllare le banche che adempiono agli obblighi imposti da questo disegno di legge, dato che si verrebbe a violare il segreto bancario.

La Commissione della Camera, all'unanimità, fu d'accordo, e il Governo fece questa riserva. Oggi devo dire che se non si toglie questo inciso completamente, dovrò chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dato che nessun altro domanda di parlare su tale questione, poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno

di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

**Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2830) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo, Nannini, Ghio e De Leonardis: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E C O R A R O , *relatore*. Il disegno di legge tende a dare una soluzione o, se vogliamo, a disporre una sanatoria, ad alcune situazioni precarie in cui si sono venuti a trovare determinati reggenti provvisori dei magazzini e determinati gerenti provvisori delle rivendite di generi di monopolio. Praticamente, si tratta di rendere più organiche ed operanti la interpretazione e l'applicazione di alcune norme della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in attesa di un riordinamento generale del settore, che definisca meglio il rapporto giuridico e funzionale degli addetti alla distribuzione e alla vendita dei generi di monopolio. La soluzione adottata con l'articolo 1 del disegno di legge in esame viene a chiudere un periodo di instabilità dei gerenti provvisori di magazzini e rivenditori, ai quali è concesso di conseguire la diretta assegnazione del magazzino o della rivendita entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

Con l'articolo 2 viene garantita uguale facoltà ai coadiutori, nella eventualità di vacanza nella gestione.

Ritengo che il provvedimento, oltre a corrispondere a esigenze di ordine morale e

umano, interpreti gli interessi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ragione per cui ne raccomando l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

Art. 2.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (2822) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. Essendo trascorso il termine stabilito, possiamo riprendere la discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e

dell'esercizio di autostrade », già approvato dalla Camera dei deputati.

**B O N A C I N A .** Ringrazio lei, signor Presidente, e la Commissione tutta per aver accolto la mia richiesta di una breve sospensione della discussione, e ringrazio l'onorevole de' Cocci per essere sollecitamente intervenuto ai nostri lavori.

Il tempo della sospensione è servito a fare un minimo di mente locale su questo importante e delicato problema. Il motivo, lo avevo già accennato sommariamente prima, è che mi pareva opportuno fare appunto mente locale sul complesso della situazione così come si presenta oggi in relazione ai tre provvedimenti proposti dal Governo i quali sono fra di loro strettamente collegati, anche se, per ragioni di competenza, due sono assegnati all'esame di una Commissione, il terzo a quello di un'altra. Necessariamente faccio un richiamo alla legge 24 luglio 1961, n. 729, la quale comportò una discussione parecchio approfondita, addirittura una relazione di minoranza, perchè il tipo di politica autostradale verso il quale ci si era già avviati con la legge Romita (nei suoi confronti la citata legge n. 729 rappresentava una notevole svolta) non sembrava da una parte corrispondesse all'esigenza di un coordinato intervento nelle infrastrutture dei trasporti e, dall'altro, rappresentasse per lo Stato un congruo sistema di finanziamento delle opere, così come per gli utenti non lo era il vecchio e in diversi Paesi ripudiato sistema dei pedaggi.

Con la legge n. 729, constatato che le applicazioni della legge Romita avevano dato risultati piuttosto irregolari, specie là dove detta legge prevedeva che certe autostrade, aventi determinate caratteristiche tecniche e determinati costi di costruzione, potevano autofinanziarsi in presenza di un certo sviluppo del traffico, si decise di procedere al coacervo, in seno all'IRI, dell'intera rete autostradale esistente o in progettazione, ivi comprese le autostrade ANAS già entrate in attività o nei confronti delle quali si poneva soltanto il problema limitato del raddoppio. Fu modificato, in correlazione, anche il sistema di finanziamento, nella speranza che,

così facendo, si potesse, da una parte prevenire il pericolo di una grossa falla finanziaria in seno all'IRI, dall'altra agevolare il completamento del programma di costruzioni autostradali. Le esperienze successive hanno confermato che l'intera concezione del programma di costruzioni autostradali era suscettibile di miglioramento e che le prospettive finanziarie non erano così tranquillizzanti come si erano annunciate.

Da qui è nata, anche in relazione alle realizzazioni del programma economico quinquennale, l'esigenza di dare l'avvio alla realizzazione delle autostrade concepite dal programma economico nazionale che rileviamo con l'indicazione di codeste autostrade; fra l'altro, da ciò che è emerso in Commissione finanze e tesoro, pare che sia nel programma IRI la realizzazione di un sistema di autostrade che colleghi la nostra rete con quelle di altri Paesi confinanti. Comunque è emerso anzitutto che l'indicazione delle autostrade si sarebbe fatta, da ora innanzi, con semplice decreto ministeriale, in aggiunta a quelle indicate nella famosa legge n. 729, e poi si sono aggiunte alcune norme con le quali garantire meglio, per il futuro, il pareggio di gestione delle autostrade, consentendo che all'occorrenza siano aumentati i pedaggi, e d'altra parte, con la progettazione avvenuta secondo indicazione della concessionaria, con limitati poteri di intervento dell'ANAS.

A questi due provvedimenti, che cercano di realizzare una rete autostradale soddisfacente, si aggiunge un terzo provvedimento, quello al nostro esame.

Qui noi stiamo correndo un duplice rischio: anzitutto di ancorare la costruzione della rete autostradale non solo alle scelte di politica economica finalizzate anche a scopi sociali abbastanza chiaramente indicati nel programma economico nazionale, ma di tenere anche conto eccessivamente delle finalità produttivistiche delle aziende concessionarie, con la conseguenza di aumentare gli oneri, anche futuri, che graveranno sullo Stato. In ogni caso quello che bisogna fare — e che nessuno dei disegni di legge e neanche la legge n. 729 prevede — è che il Parlamento sia più approfonditamente informato

di tutte le vicende che riguardano la politica autostradale: della progettazione, delle convenzioni, dell'esercizio, del finanziamento, in modo che si abbia la possibilità di seguire con la dovuta diligenza e tempestività l'evoluzione della vicenda.

Ecco il motivo per il quale, dopo aver parlato con alcuni colleghi del mio gruppo, vorrei sottoporre alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2822;

avuti presenti i disegni di legge nn. 2784 e 2785, ad esso strettamente collegati e, in particolare: *a)* il deferimento a decreto ministeriale della potestà di concedere la costruzione e l'esercizio all'IRI di nuove autostrade oltre quelle indicate dal primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729; *b)* la limitazione del potere di richiedere varianti ai progetti, istituita nei confronti dell'amministrazione concedente con l'articolo 7 del disegno di legge n. 2784; *c)* la rinnovazione di tutte le convenzioni con le concessionarie dell'IRI, prevista dall'articolo 3 del citato disegno di legge; *d)* la potestà conferita dall'articolo 9 dello stesso disegno di legge di determinare l'aumento dei pedaggi autostradali allo scopo di assicurare il pareggio della gestione delle autostrade concesse in virtù dell'articolo 16 primo comma della legge 25 luglio 1961, n. 729;

considerata la necessità che la costruzione e la gestione dell'insieme della rete autostradale concessa siano contenute entro rigorosi limiti di economicità al fine di impedire la evenienza di imprevisti ulteriori aggravii al bilancio dello Stato e che siano strettamente conformi alle scelte di insieme e di settore del programma economico nazionale;

che altresì il Parlamento sia messo costantemente in grado di controllare il rispetto delle predette esigenze,

impegna il Governo, pur in mancanza di una espressa disposizione di legge, di cui tuttavia ravvisa l'opportunità e l'urgenza, ad informare annualmente il Parlamento, in sede di nota preliminare allo stato di previsio-

ne della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

*a)* sulla progettazione e concessione delle autostrade contemplate all'articolo 1 del disegno di legge n. 2784;

*b)* sulle nuove convenzioni stipulate con le società concessionarie ed in particolare quelle di cui all'articolo 3 del citato disegno di legge;

*c)* sullo stato di avanzamento dei lavori;

*d)* sugli oneri di finanziamento e garanzia assunti o da assumere a carico dello Stato;

*e)* sui risultati della gestione economica delle autostrade concesse e, per la rete IRI, sul raffronto tra i risultati anzidetti ed i piani finanziari assunti a base delle concessioni;

*f)* sulle variazioni dei pedaggi ».

**F O R T U N A T I .** Non intendo entrare nel merito tecnico delle singole norme di legge, quanto affrontare alcune questioni generali di metodo. A parte il fatto di questa strana e tumultuosa successione, a 48 ore di distanza dalla chiusura della legislatura, di un insieme di provvedimenti che a mio avviso avrebbero potuto e dovuto essere ulteriormente approfonditi e vagliati, desidero sottolineare ciò che avvenne in sede di discussione presso i due rami del Parlamento sulle linee generali della politica economica autostradale. In sostanza, non trattandosi evidentemente di mettere in discussione se nello sviluppo di una società moderna siano o no necessari nuovi metodi viari, il dibattito si incentrò su altre considerazioni. La politica autostradale nel nostro Paese fu, se non erro, giustificata allo stesso modo con cui a suo tempo l'onorevole Fanfani giustificò l'INA-Casa: vale a dire come uno strumento che doveva mettere in moto e agevolare una serie a catena di processi economici produttivi. Di qui la necessità che, malgrado le riconosciute carenze di alcuni grossi poli produttivi e sociali esistenti allora e anche oggi nel nostro Paese, una notevole quota delle risorse disponibili fosse devoluta alla costruzione e alla gestione di autostrade. A

questo punto occorre tener presente che, ogni qual volta alcune questioni sociali nel nostro Paese assumono un aspetto rilevante, macroscopico, il rifiuto alla soddisfazione totale o parziale di queste esigenze è sempre messo in relazione con la situazione generale produttiva e della disponibilità di risorse. Situazioni macroscopiche ne esistono oggi ancora tante nel nostro Paese: la scuola, il trattamento di quiescenza dei lavoratori, gli ospedali. Di fronte alla necessità di risolvere tali problemi si è sempre opposta la scarsità o la mancanza dei mezzi, si è sempre sostenuto che si può compiere soltanto un certo passo e che il passo non può assolutamente essere più lungo della gamba economica.

Intanto comincio col dire che nutro forti dubbi sulla capacità di resistenza fisica delle nostre autostrade. Non si tratta soltanto di manutenzione, si tratta del fatto che alcuni tratti dell'Autostrada del Sole — tanto per fare un esempio — sono destinati a sparire, parere condiviso anche da alcuni colleghi ingegneri e geologi democristiani che sedevano con me al Consiglio comunale di Bologna. Chi percorre il tratto appenninico dell'Autostrada del Sole sa benissimo che siamo in presenza di una parte estremamente aleatoria: ad ogni inverno che passa, del resto, ci rendiamo conto di questa realtà. Ma, dato e non concesso che tutte le autostrade resistano nei secoli, delle nostre si dirà quello che noi adesso sosteniamo del Colosseo, delle Piramidi d'Egitto, del Castello degli Estensi a Ferrara: ossia, che si tratta di costruzioni anche da ammirare ma il cui significato si riassume soltanto nel sacrificio di chi le ha costruite.

Come non bastasse, con il disegno di legge in esame si arriva, secondo me, a toccare il fondo, dato che praticamente si stabilisce che i mezzi necessari per l'attuazione della politica autostradale hanno diritto di precedenza e di supremazia su tutti gli altri strumenti della politica economica. Infatti, poiché la garanzia totale dello Stato è concessa soltanto quando ci si trova in presenza di una necessità assoluta, inderogabile, si deve dedurre che l'interesse alle costruzioni au-

tostradali diventa, dal punto di vista politico-economico, prevalente.

Non solo, ma mentre abbiamo lungamente discusso in Commissione per stabilire se gli atti compiuti dalle Università (e si trattava di organizzazioni di ricerca) dovessero o no essere assoggettati a determinati prelievi tributari, di punto in bianco si decide che tutte le operazioni connesse con le costruzioni autostradali sono esenti da ogni prelievo tributario. E per dare solennità rituale e sacrale alla disposizione, con una precisazione superflua si aggiunge che la esenzione deve intendersi per ogni imposta presente e futura. Forse, se fosse qui presente, il Ministro del tesoro giustificherebbe la norma con un suo contenuto psicologico, di stimolo e di fiducia verso gli operatori, che si sentono protetti da questa specie di vincolo morale cui noi leghiamo il legislatore futuro.

Ma vi è la questione della Corte dei conti, la quale ci segnala continuamente una serie di problemi, anche quelli che potrebbe risparmiarci. Come si comporterà ora, visto che abbiamo varato una legge, lungamente dibattuta, in base alla quale la politica economica deve avere una visione unitaria, e visto che abbiamo sempre sostenuto la necessità che il bilancio dello Stato sia unitario, che le relazioni dei Ministri non siano più contabili, che le discussioni presso i due rami del Parlamento devono essere di politica economica di fondo, mentre, di contro, al di fuori del volano regolatore della politica economico-finanziaria si inserisce uno strumento (le cui dimensioni mi interessano fino a un certo punto) evidentemente sottratto al bilancio dello Stato? Qui, collega Bonacina (altro che ordine del giorno!), si avalla la costituzione di un Fondo tale, per cui al Parlamento non è più possibile operare un collegamento tra il comportamento del Ministro del tesoro, vigilante sul Fondo stesso, e l'andamento della politica economica concreta del bilancio dello Stato. Infatti, si stabilisce chi deve amministrarlo (e sono, come il solito, quelle determinate persone); all'articolo 7 si stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro devono essere approvate le norme relative alla gestione e al funzionamento del fondo; dopo di che, chi si è



visto, si è visto. Ad un certo punto, ci si verrà a dire che il fondo non è sufficiente, che le concessionarie non ci stanno più dentro, che i pedaggi non sono sufficienti, e quindi gli oneri di questa grossa operazione politico-economica saranno scaricati sui contribuenti, i quali dovranno rinunciare alla soddisfazione di altri bisogni e alla utilizzazione delle risorse disponibili per certe altre richieste e per di più saranno chiamati a pagare i debiti di coloro che hanno utilizzato le autostrade.

La situazione, secondo me, è seria: una situazione, cioè, che impone uno studio approfondito e va affrontata con impegno. Mi auguro che coloro che succederanno a noi in questa sede, riprendendo perlomeno la tradizione della 5ª Commissione del Senato, abbiano la capacità e la forza di cominciare a vedere più profondamente dentro a tutta questa faccenda delle autostrade. A mio giudizio, stanno succedendo delle cose grosse, con gravi prospettive finanziarie per lo Stato, e bisogna quindi che questa situazione sia affrontata con senso di responsabilità e, direi anche, di spregiudicatezza, perchè non si possono chiudere gli occhi di fronte ad una realtà che potrebbe esplodere da un momento all'altro.

Ciò detto, onorevole Presidente, è chiaro che noi non faremo nessuna opera ostruzionistica, anche se la stampa continuamente ci accusa di ciò. Dichiariamo però che non possiamo neanche accogliere l'ordine del giorno del senatore Bonacina, perchè siamo nettamente, decisamente, senza riserve di sorta, contrari al provvedimento in discussione come a tutta la scelta ed impostazione della politica autostradale, quale sin dall'inizio si è manifestata e quale va manifestandosi attualmente.

A R T O M . Più che intervenire sul merito del provvedimento, desidero soltanto associarmi all'ordine del giorno del collega Bonacina, sul cui contenuto — pur deplorandone l'eccessiva lunghezza — sono pienamente d'accordo. Effettivamente mi pare giusto che il Parlamento possa seguire annualmente e pronunciarsi sulle realizzazioni di un piano autostradale che, almeno per la nostra ge-

nerazione, costituisce una condizione viva ed operante per lo sviluppo del Paese.

D E L U C A . Vorrei sapere se la garanzia da parte dello Stato sia automatica per il solo fatto che esiste una concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade e se si possono stabilire dei criteri oggettivi per la concessione della garanzia ai singoli beneficiari; ossia, la garanzia principale dello Stato è automaticamente estesa a tutte le società concessionarie di autostrade? Non è prevista una istruttoria per accertare se un concessionario, una società o un consorzio meriti o non meriti questa garanzia?

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La concessione della garanzia sarà preceduta da una istruttoria.

D E L U C A . Vorrei anche sapere quali saranno i rapporti tra l'amministrazione del fondo di garanzia e il Ministero del tesoro, perchè all'articolo 7 si stabilisce che le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità di intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Comitato del Fondo medesimo. Cosa significa l'espressione « criteri d'intervento »? Significa criteri per la concessione della garanzia? No, evidentemente. Insomma, la gestione del fondo è pure qualcosa di autonomo, sia pure sotto il controllo del Ministro del tesoro? Non sto qui a ripetere le considerazioni del collega Bonacina, ma un chiarimento su questi punti mi sembra opportuno. A tal proposito vorrei affidare ad un ordine del giorno i concetti da me espressi.

T R A B U C C H I . Io non posso in questo momento non ricordare che, quando la società per l'autostrada Brescia-Padova chiese la garanzia sussidiaria dello Stato per le sue obbligazioni, l'allora Ministro del tesoro, il compianto onorevole Vanoni, disse che detta garanzia non sarebbe stata mai data; adesso invece si passa a dare una garanzia totale dello Stato per le obbligazioni degli

enti concessionari di autostrade. Ora, questo discorso non è che lo faccia semplicemente per ricordare una diversità di atteggiamento, che non sarebbe neanche di buon gusto rilevare; lo faccio perchè ritengo questo diverso atteggiamento una conseguenza di quello che è accaduto negli ultimi tempi, in cui abbiamo assistito al passaggio delle autostrade da vie di comunicazione eccezionali per zone in cui era pacifico che il gettito del pedaggio avrebbe finito col coprire ampiamente le spese, a vie di comunicazione che stanno diventando normali anche per zone dove è assolutamente imprevedibile che il gettito del servizio autostradale possa servire all'ammortamento dei mutui. In quest'ultimo periodo l'evoluzione della situazione economica e tecnica ha portato a considerare le autostrade come vie di comunicazione necessarie, delle quali quindi deve darsi cura lo Stato in relazione ad altre finalità e al di fuori di ogni conteggio e di ogni visione economica o perlomeno superando anche le difficoltà derivanti da una visione economica. Così si arriva ad una concezione del tutto diversa da quella da cui si era partiti a suo tempo. Dobbiamo pensare che provvedere alle autostrade diventa oggi come provvedere alle strade, alle ferrovie e a tante altre cose cui lo Stato deve provvedere.

Ha ragione quindi il senatore Bonacina quando afferma che bisogna superare i principi, che sono inseriti specialmente nell'ultima legge che è stata approvata per le autostrade dell'IRI, per cui un accordo interno di Governo può permettere la costruzione di nuove autostrade anche a getto continuo. Il piano autostradale deve ritornare ad essere di competenza del Parlamento in sede di valutazione della conformità alle scelte d'insieme e di settore del programma economico nazionale, altrimenti attraverso questo complesso di norme si va incontro ad un aggravio degli oneri dello Stato. Dire, infatti, che c'è una garanzia degli enti locali è una cosa ridicola, anche perchè gli unici enti locali che possono pagare sono quelli delle zone dove i pedaggi già rendono, mentre altrove gli oneri degli enti locali sono sempre a carico dello Stato.

Ora noi intendiamo che per il futuro tutto ciò che riguarda le autostrade diventi normale amministrazione dello Stato, che va valutata dal Parlamento nell'ambito del programma economico nazionale.

Per questo sono d'accordo sull'ordine del giorno del senatore Bonacina, considerando che in questo momento la cosa migliore che possiamo fare è quella di approvare il disegno di legge sapendo quello che esso importa e comporta, sapendo che indica una modificazione chiara e precisa di indirizzo, ma che, appunto per questo, occorre che il problema delle autostrade ritorni ad essere considerato nell'ambito generale della programmazione economica dello Stato e non diventi uno dei tanti piccoli orticelli che intorno allo Stato vengono coltivati dall'iniziativa di singoli ministeri.

**S A L A R I .** Signor Presidente, io ho avuto la ventura di partecipare anche alla discussione, avvenuta in seno alla 7ª Commissione, degli altri due disegni di legge ai quali questa mattina è stato fatto riferimento e so quindi le perplessità e le obiezioni che in quella sede furono espresse in merito ad un problema di così grande importanza. Qui, poi, questa mattina abbiamo ascoltato altre considerazioni fatte da altri punti di vista ed io personalmente non posso non dichiararmi almeno sensibile, se non pienamente concorde, in ordine alle obiezioni che ha fatto il collega Fortunati.

Però, in questo momento, cari colleghi, che cosa dobbiamo fare? Io ritengo di dover approvare il disegno di legge, che si aggiunge ai tanti altri che siamo costretti ad approvare affrettatamente in questi giorni; ma ribadisco contemporaneamente la mia adesione all'ordine del giorno del senatore Bonacina, con la speranza e l'augurio che i nostri successori, prendendone visione, vogliano adeguarsi alla lettera e allo spirito di esso e riportino tutto l'ordine che è possibile riportare in questo vasto e complesso problema delle autostrade.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Nella mia relazione stamane ho cercato di mettere in evidenza che c'era una notevole innovazione

nel disegno di legge, costituita dalla espansione della garanzia dello Stato per le obbligazioni degli enti concessionari e dalla creazione di un fondo, che appare concepito all'insegna dell'agilità, per poter rifondere agli istituti di credito le insolvenze che dovessero manifestarsi; ma evidentemente l'istituzione del fondo comportava anche l'esame di problemi di altra natura e di estensione maggiore, che nella discussione sono poi emersi in maniera evidente. Ho però concluso col dire che l'attesa per l'approvazione di questo disegno di legge non era soltanto propria degli autori del disegno di legge stesso, ma derivava dal complesso della situazione di sviluppo del nostro paese. Il programma dei finanziamenti relativi alle autostrade — come dice la relazione — è praticamente realizzato solo per un terzo — si parla di 300 miliardi di lire — e ci sono finanziamenti ancora da operare; e la mia proposta era di permettere a tutti di arrivare alla conclusione, di approvare, cioè, il disegno di legge.

Il senatore Bonacina poi, con molta tempestività, ha ricordato a questa Commissione che un'altra Commissione del Senato, in questi giorni, ha approvato due disegni di legge che, per la natura della materia, erano di competenza della stessa, ma che per la questione degli investimenti possono essere considerati di nostra competenza; ed ha illustrato un ordine del giorno al quale, come relatore, mi associo pienamente.

Detto questo, ritengo che anche la Commissione sia favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**D E ' C O C C I**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio nuovamente l'onorevole relatore per il contributo dato alla discussione; lo ringrazio in modo particolare per non aver portato le opposizioni e le riserve alle estreme conseguenze in questo scorcio di legislatura.

Il problema però è stato dalla Camera discusso a lungo, in modo serrato, e discusso proprio nel contesto generale dei tre provvedimenti ricordati dal senatore Bonacina. Una serrata discussione in Commissione e in un Comitato ristretto, fra gruppi, ha portato al-

l'approvazione, sia pure dopo qualche settimana, dei tre disegni di legge. Naturalmente è stata l'occasione per dibattere i problemi della rete autostradale in Italia. Senza dilungarci su questo punto, noi ci troviamo in un Paese che si è trovato in uno stato di notevole crescita di un'autostrada che particolarmente ricalcava, con rappezzi più o meno grandi, gli itinerari consolari del tempo dei Romani; e dovendo sorgere un'autostrada moderna, era naturale che fosse la più moderna possibile; tanto più che il sistema adottato consentiva anche la partecipazione, oltre a quella dello Stato, degli utenti della strada.

Non siamo più ai tempi del senatore Vanoni, grazie a Dio: l'Italia è in pieno sviluppo. Se Vanoni fosse vivo probabilmente avrebbe ragionato come il ministro Colombo che, insieme con gli altri tre Ministri, ha firmato questo disegno di legge.

Io mi rendo perfettamente conto delle esigenze di organicità e di razionalità espresse dal senatore Bonacina. È naturale che quando si affrontano dei grossi problemi si deve procedere un po'... alla garibaldina e non è possibile, fin dall'inizio, procedere con la razionalità che può essere instaurata in un secondo tempo. Il nostro è un sistema misto, forse un sistema misto corrispondente alla nostra società democratica pluralistica e articolata, perchè abbiamo autostrade costruite direttamente dall'ANAS, come la Salerno-Reggio Calabria; abbiamo autostrade che fanno capo alle società del gruppo IRI, ed autostrade facenti capo ad enti pubblici locali in associazione con i privati, di cui si occupa il presente disegno di legge.

Ora, per quanto riguarda l'IRI, è stata adottata una soluzione dei problemi sorti con la lievitazione degli autofinanziamenti. E la legge dà la possibilità di costruire nuove autostrade per 420 chilometri attraverso il sistema dei decreti ministeriali, col parere del CIPE e della Commissione parlamentare consultiva. Il problema razionalizza e dà corpo organico a quello che già c'è. Passiamo a un sistema organico di garanzia che abbia la sua copertura, non campata in aria. Naturalmente non si possono fare autostrade in Italia senza la concessione da parte dell'ANAS,

senza l'approvazione dei progetti. Quindi la garanzia di una politica sufficientemente unitaria vi è perchè ha un organo sovrano, che è l'ANAS. Pertanto mi pare che se peccati vi sono si tratti di peccati veniali. Vi è un grande balzo in avanti per quanto riguarda l'organicità e il rinnovamento del Parlamento: la Commissione interparlamentare consultiva assiste il Governo non per una legge delegata ma per l'emanazione di decreti interministeriali.

Accetto l'ordine del giorno. Sono d'accordo con le considerazioni del senatore Bonacina, sono convinto che per quanto riguarda la rete delle autostrade, raccordi, arterie di grande comunicazione, difesa del suolo, eccetera, si debba giungere ad una situazione analoga a quella prevista per la Cassa del Mezzogiorno.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le spiegazioni date dal relatore e quelle fornite dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, dovrebbero tranquillizzare il senatore De Luca, il quale ha domandato come funzionano queste garanzie. Lei sa, senatore De Luca, che la legge istitutiva 24 luglio 1961, n. 729, e seguenti modificazioni, dà allo Stato la facoltà di concedere garanzie sussidiarie alle Provincie, Comuni, eccetera, per le operazioni relative alla costruzione e l'esercizio di autostrade.

**D E L U C A**. Si tratta di facoltà di concedere.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, facoltà di concedere.

Successivamente, è avvenuto che, essendo lunga la procedura della garanzia totale, poichè l'emissione delle obbligazioni da parte delle banche e il rimborso di queste obbligazioni determinano delle scadenze, le banche si possono trovare nell'impossibilità, per mancanza di rimborsi da parte delle società beneficiarie, di far fronte a tali scadenze. Da questo complesso di fatti è nato il presente disegno di legge che dà modo alle banche stesse di stare tranquille: qualora in determinati periodi di tempo le società non siano

in grado di pagare le rate, entro 60 giorni al massimo lo Stato può intervenire. Oggi siamo a questo punto, che i prestiti fatti — qui vi è l'elenco di tutte le obbligazioni e noto con piacere che la Banca europea di investimenti è intervenuta sei o sette volte — non danno preoccupazioni, su tutte le obbligazioni emesse finora non vi è stato nessun intervento dello Stato per rimborso dei crediti.

Questo dà affidamento che il congegno giri con tranquillità e il fatto stesso che lo Stato si preoccupi e cominci ad accantonare questi miliardi per avere un fondo immediato, è una garanzia di più perchè la costruzione delle autostrade, che ha prodotto, a mio avviso, notevole beneficio alla vita economica del Paese, continui con lo stesso ritmo iniziale.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da Enti locali o da Consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

(È approvato).

## Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore ».

(È approvato).

## Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

(È approvato).

## Art. 4.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

(È approvato).

## Art. 5.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e con-

seguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

(È approvato).

## Art. 6.

E istituito un Fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

Il Fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri Istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il Collegio sindacale del « Fondo » è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli Istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

I membri del Comitato e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il Presidente dei suddetti organi.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

(È approvato).

## Art. 7.

Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità d'intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Comitato del « Fondo » medesimo.

D E L U C A . Potrei avere dal Governo quei chiarimenti che avevo chiesto prima? Cioè qui si parla di criteri: di quale natura sono questi criteri?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

177ª SEDUTA (8 marzo 1968)

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Saranno in relazione ai mezzi di cui dispone il Fondo di garanzia.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Infatti qui si parla di deroga regolamentare. Comunque il collega De Luca ha chiesto se il Governo è in grado di anticipare almeno qualcuno di questi criteri.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Attualmente non sono in grado di poter rispondere.

**D E L U C A**. Allora, senza ripetermi, chiederei al Governo di tenere presente quanto precedentemente ho detto a proposito dei criteri e delle modalità di intervento del Fondo.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al

Fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Bonacina ha presentato un ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 2822, avuti presenti i disegni di legge n. 2784 e 2785 ad esso strettamente collegati ed in particolare:

a) il deferimento a decreto ministeriale della potestà di concedere la costruzione e l'esercizio all'IRI di nuove autostrade, oltre a quelle indicate all'articolo 16 primo comma della legge 24 luglio 1961, n. 729;

b) la limitazione del potere di richiedere varianti ai progetti, istituita nei confronti dell'amministrazione concedente con lo articolo 7 del disegno di legge n. 2784;

e) la rinnovazione di tutte le convenzioni con le concessionarie dell'IRI, prevista dall'articolo 3 del citato disegno di legge;

d) la potestà conferita dall'articolo 9 dello stesso disegno di legge di determinare l'aumento dei pedaggi autostradali allo scopo di assicurare il pareggio della gestione delle autostrade concesse in virtù dell'arti-

colo 16 primo comma della legge 25 luglio 1961, n. 729;

considerata la necessità che la costruzione e la gestione dell'insieme nella rete autostradale concessa siano contenute entro rigorosi limiti di economicità al fine di impedire la evenienza di imprevisti, ulteriori aggravii al bilancio dello Stato e che siano strettamente conformi alle scelte di insieme e di settore del programma economico nazionale; che altresì il Parlamento sia messo costantemente in grado di controllare il rispetto delle predette esigenze, impegna il Governo, pur in mancanza di una espressa disposizione di legge, di cui tuttavia ravvisa l'opportunità e l'urgenza, ad informare annualmente il Parlamento, in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) sulla progettazione e concessione delle autostrade contemplate all'articolo 1 del disegno di legge n. 2784;

b) sulle nuove convenzioni stipulate con le società concessionarie ed in particolare quelle di cui all'articolo 3 del citato disegno di legge;

c) sullo stato di avanzamento dei lavori;

d) sugli oneri di finanziamento e garanzia assunti o da assumere a carico dello Stato;

e) sui risultati della gestione economica delle autostrade concesse e, per la rete IRI, sul raffronto tra i risultati anzidetti ed i piani finanziari assunti a base delle concessioni;

f) sulle variazioni dei pedaggi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

FORTUNATI. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di votare contro il disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cessione in favore del comune di Lecco, dell'edificio demaniale sito in piazza XX settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari » (2873) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione in favore del comune di Lecco, dell'ufficio demaniale sito in Piazza XX Settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Si tratta in breve, onorevoli colleghi, di una sistemazione di rapporti tra il Demanio, che si era dichiarato non in grado di costruire un ufficio finanziario nuovo in Lecco, e l'Amministrazione comunale di quella città, che lo ha costruito per conto del Demanio stesso. L'edificio, che ha richiesto una spesa di 152 milioni di lire, è stato successivamente riconosciuto idoneo. Il comune di Lecco ha chiesto di entrare in possesso del vecchio edificio, che sarà in parte utilizzato e in parte demolito per dar luogo a nuovi fabbricati destinati ad opere scolastiche e a questo proposito ha anche chiesto due piccole aree in riva all'Adda, nella parte della città che è attraversata da detto fiume. L'amministrazione dello Stato dovrà corrispondere a conguaglio la somma di 57 milioni di lire, somma che è indicata nell'elenco n. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

Concludo, quindi, pregando i colleghi di dare il loro consenso al disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la cessione, in favore del comune di Lecco, dei seguenti immobili demaniali siti in quella città:

a) edificio posto in Piazza XX Settembre n. 6, individuato in mappa del comune di Lecco col n. 247 e del valore di lire 70.000.000;

b) due appezzamenti di terreno siti lungo il fiume Adda, distinti in catasto al foglio 5, il primo, esteso metri quadrati 4710, con i mappali 1470/a, 2043, 2069 e 2150/a ed il secondo, di metri quadrati 5330, con i mappali 2151 e 2152 e del valore complessivo di lire 25.000.000;

a titolo di permuta con porzione di un edificio, di proprietà comunale, sito in Lecco tra le vie Dante e fratelli Cairoli, porzione costituita dal sopralzo costruito dal comune sul fabbricato attualmente adibito ad ufficio postale e telegrafico, nonchè con una quota dell'area di sedime corrispondente a 566,73 millesimi dell'intera area, il tutto del valore complessivo di lire 152.100.000.

Il relativo contratto sarà approvato dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere di lire 57.100.000, relativo al conguaglio posto a carico dello Stato per la permuta indicata nel precedente articolo, sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 » (2872) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** Poichè è presente il Sottosegretario Malfatti, riprendiamo la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, numero 123 », che avevamo interrotto proprio per avere da lui alcuni chiarimenti sui quesiti che erano stati posti.

Pregherai, pertanto, il relatore di voler fare una breve sintesi di quanto si era già detto in sede di discussione generale.

**T R A B U C C H I , relatore.** Questo disegno di legge prevede un aumento dello stanziamento a favore dell'IMI per la concessione di crediti alle piccole e medie industrie e l'assorbimento dello speciale fondo a favore delle stesse industrie del settore manifatturiero nel patrimonio del medesimo IMI. Il relatore ha sostenuto l'opportunità di un maggiore sostegno pubblico alle piccole e medie industrie, anche in considerazione della maggiore concorrenza internazionale.

Il senatore Zannini, che ci ha portato il parere favorevole della 9ª Commissione, ha sostenuto la necessità di concentrare l'azione dell'IMI sulle piccole e medie industrie, specialmente nel Mezzogiorno. Anche il senatore Fortunati ha espresso delle critiche...

**F O R T U N A T I .** Ho detto che questo disegno di legge istituisce un complicatissimo meccanismo finanziario sopprimendo un fondo speciale, quando noi già ne abbiamo istituito uno nuovo proprio in un provvedimento approvato questa mattina.

Inoltre chiedo se il passaggio del fondo al patrimonio dell'IMI non implica anche una trasformazione delle finalità del fondo stesso e, conseguentemente, un ristagno nell'attività di finanziamento delle piccole e medie industrie.



**T R A B U C C H I**, *relatore*. Anche il collega Stefanelli ha posto delle eccezioni riguardanti, in special modo, l'opportunità di assoggettare l'IMI al controllo della Corte dei conti. Infine il Sottosegretario Braccesi ha chiesto un rinvio della discussione per poter acquisire una maggiore documentazione, riservandosi di parlarne anche col collega del Ministero dell'industria. La Commissione ha aderito a questa richiesta del Sottosegretario per il tesoro e ora siamo qui, aspettando che l'onorevole Malfatti dia risposta a questi quesiti.

**M A L F A T T I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che, più che una richiesta di rispondere a quesiti specifici, si chieda al rappresentante del Governo di dare un'interpretazione autentica del contenuto del testo che stiamo discutendo. Ed io posso dire che la interpretazione data dal senatore Trabucchi rispecchia esattamente il significato di questo provvedimento.

Per quanto concerne la questione del Fondo speciale, i 25 miliardi conferiti dal Tesoro ed i 105 miliardi provenienti dal ricavo di obbligazioni emesse dall'IMI e garantite dallo Stato non sono serviti per dar vita ad un fondo di rotazione ma per dar vita, appunto, ad un Fondo speciale per consentire alle piccole e medie industrie manifatturiere di proseguire la propria attività, nonchè per il mantenimento dell'occupazione in un periodo particolarmente delicato della nostra economia.

Circa l'altra questione che è stata sollevata, va precisato che si tratta di provvedere al rifinanziamento della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e la gestione, per un migliore funzionamento del Fondo, viene affidata all'Istituto mobiliare italiano attraverso una convenzione da stipularsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Circa la preoccupazione in relazione alle imprese che usufruiranno dei benefici previsti dal provvedimento in questione, la citata legge n. 1470, rifinanziata in base all'articolo 1 di questo disegno di legge, come tutti sapete, provvedeva per le piccole e medie

aziende industriali; pertanto la stessa cosa avverrà con questo provvedimento. Vi ricordo che all'articolo 2 della legge n. 1470 testualmente si dice: « Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere fuse in società o in gruppi di cui al comma precedente ».

Ora, anche se questo non è l'unico elemento, tuttavia è uno di quelli che serve per comprendere lo spirito con il quale è stata fatta la legge n. 147, a sostegno cioè delle piccole e medie industrie che si trovino in situazione di crisi.

**F O R T U N A T I**. Non sono del tutto convinto che il Fondo costituito con il decreto-legge 14 gennaio 1965 fosse un fondo, per così dire, perduto.

**M A L F A T T I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In che senso « perduto »?

**F O R T U N A T I**. Trattandosi di un finanziamento, per definizione è un fondo di rotazione. Praticamente adesso si dice che non si può finanziare più nulla perchè le somme date, per la maggior parte, non rientrano, per cui i 25 miliardi servono per lo meno a coprire quei danari che non rientrano. Questa è la realtà; è inutile nasconderselo! Del resto questo Fondo era già dell'IMI.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Era amministrato dall'IMI.

**F O R T U N A T I**. L'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1965 dice: « Il Fondo di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso Fondo inerenti ».

Quindi era già una gestione, sia pure speciale, dell'IMI.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Di cui però non rispondeva l'IMI bensì lo Stato.

**F O R T U N A T I**. Sì, ma ne rispondeva attraverso convenzioni, perchè l'articolo 7 del citato decreto-legge prosegue dicendo: « Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al " Fondo ", compresi gli oneri per interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto ».

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Questo vuol dire proprio che il Fondo era gestito per conto dello Stato.

**M A L F A T T I**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Inoltre bisogna tener presente che nella legge 11 marzo 1965, n. 123, le obbligazioni erano garantite dallo Stato; il che significa che, nelle ipotesi in cui non si fossero operati dei rientri sui mutui concessi in riferimento all'indebitamento dell'IMI sul mercato finanziario per l'emissione di obbligazioni, l'impossibilità della restituzione veniva sopportata dallo Stato con quel fondo che era del Tesoro.

**F O R T U N A T I**. Non contesto nulla di tutto ciò. Non sto analizzando quello che si sta facendo oggi, ma quello che si faceva allora per dire che la situazione si è evoluta in maniera tale che i non rientri sono stati superiori a quanto previsto. Bisogna smettere, pertanto, di finanziare questa gestione e chiuderla. Questo è quanto ha detto l'onorevole relatore. Pertanto si tratta soltanto di affidare all'Istituto mobiliare ita-

liano, non una gestione speciale, ma semplicemente la liquidazione di un'operazione finanziaria. Quindi la domanda che sorge spontanea è se le forme di finanziamento più o meno agevolato da parte di istituti di credito per le piccole e medie aziende siano sufficienti, perchè questo strumento è stato approntato in un momento particolare di crisi della nostra economia. Adesso viene liquidato ed al suo posto sono stanziati soltanto dieci miliardi.

**M A L F A T T I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo esprimere la mia perplessità sull'interpretazione che il senatore Fortunati ha dato della citata legge n. 123. A mio avviso, infatti, tale legge non ha mai costituito un fondo di rotazione; ha costituito un Fondo speciale in un momento specifico di congiuntura difficile e si è trattato di una forma straordinaria di credito agevolato per le piccole e medie industrie. In altre parole, i rientri servivano ad estinguere queste operazioni che venivano fatte attraverso prestiti obbligazionari, ma non si trattava di un fondo di rotazione. Il senatore Fortunati ha detto che con questo provvedimento si conclude l'esperienza della legge n. 123, ma io vorrei fargli rilevare che, approvando il rifinanziamento della legge n. 1470 a favore delle piccole e medie industrie, non abbiamo una insufficienza di mezzi, nè siamo privi di uno strumento legislativo che ci consenta di venire incontro alle esigenze delle suddette aziende industriali. Successivamente questo credito agevolato è stato ulteriormente perfezionato per quanto riguarda le piccole e medie industrie ubicate nei territori riconosciuti depressi.

Quindi c'è anche questo punto da tenere presente. La legge n. 1470 riguarda, appunto, il finanziamento della legge del 1961, che si rifà alle aziende che si trovano in particolari condizioni di difficoltà e non possono accedere alla legge n. 123, e questo si evince chiaramente dallo stesso testo dell'articolo 3. Ciò giustifica in parte il finanziamento — che è senz'altro modesto — poichè può darsi il caso che attraverso il concorso della legge n. 1470 da un lato, e attraverso il ri-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)177<sup>a</sup> SEDUTA (8 marzo 1968)

corso ordinario al credito (in base alla legge n. 123) si possa sanare la situazione difficile di queste aziende e avere i mezzi necessari alla sistemazione delle aziende stesse.

T R A B U C C H I , *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo; allora bisogna rettificare che sono 130 miliardi e non 100.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono cento miliardi, più 30 miliardi di obbligazioni.

T R A B U C C H I , *relatore*. Volevo soltanto, nei riguardi del primo punto, fare delle osservazioni che mi vengono dall'esperienza di cui spero che il Sottosegretario voglia tener conto.

Purtroppo questi provvedimenti di finanziamento IMI che vediamo fare alle medie e alle piccole industrie, per quel concetto prudentiale che sempre giustamente hanno gli istituti di credito, finiscono spesso col vincolo del privilegio sui mobili, sui macchinari e sulle scorte, eccetera, che poi l'abbraccio fraterno dell'IMI soffoca e cioè l'azienda abbracciata troppo fraternamente viene ad essere... soffocata perchè non riesce nemmeno più ad avere il credito circolante proprio in conseguenza dell'abbraccio, sempre fraterno, dell'IMI che non dà tutto quello che è necessario, ma dà quello che ritiene prudente dare. Il frutto di questo abbraccio prudente, allora, non è la vita che riprende, ma la morte che arriva. Purtroppo noi che siamo i curatori delle aziende morte e moribonde vediamo troppo spesso queste cose.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione, anche se critica, del senatore Trabucchi, riprende bene la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Si tratta, in complesso, di aumentare il fondo di 10 miliardi e di esonerare lo Stato dalle responsabilità che gli derivano dall'aver dato quei 25 miliardi al fondo di dotazione.

Con ciò voglio chiarire al senatore Fortunati, dubbioso sul fatto che l'IMI compia tut-

tora operazioni di credito alle piccole e alle medie industrie, come anche in questi giorni l'IMI faccia di tali operazioni. Aggiungo che le piccole e le medie industrie in Italia possono ricorrere anche ad altri istituti di credito, per cui non c'è il pericolo paventato che queste aziende rimangano prive di finanziamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 2.

È conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo predetto per il proseguimento dell'attività delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonchè di ogni altra opera-

zione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi.

Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 1 del 1965 e dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, fino alla completa estinzione delle operazioni effettuate e da effettuare ai sensi delle leggi predette e fino alla liquidazione della Società costituita ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 1133 del 1966.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84,

e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi.

La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari